

26374/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

- Preventivo di  
giurisdizione -

R.G.N. 20066/2006

Cron. 26374

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	Ud. 21/10/2008
Dott. PAOLO VITTORIA	- Presidente di Sezione -	
Dott. ENRICO PAPA	- Presidente di Sezione -	
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI	- Consigliere -	
Dott. GUIDO VIDIRI	- Consigliere -	
Dott. MICHELE D'ALONZO	- Consigliere -	
Dott. GIOVANNI SETTIMI	- Consigliere -	
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI	- Consigliere -	
Dott. LUIGI MACIOCE	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20066-2006 proposto da:

RAFFAELE DE RUGGIERO, GIANFRANCO DE RUGGIERO, GIULIANA DE RUGGIERO, MARIO DE RUGGIERO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso il sig. MAZZITELLI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato BARRA ANTONIO, per delega a margine del ricorso;

2008  
955

- **ricorrenti** -

**contro**

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco SONCINI, per procura speciale del notaio dott. Antonio Caputo di Parma, rep. 44163 del 02/10/08, in atti;

- **resistente** -

**nonchè contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA;

- **intimato** -

avverso il giudizio pendente del TRIBUNALE di SALERNO (r.g. n. 2567/2004);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/08 dal Cons.Dott. LUIGI MACIOCE;

uditi gli avvocati Antonio BARRA, Francesco SONCINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale CICCULO, il quale chiede la declaratoria di inammissibilità del regolamento preventivo, in subordine declaratoria del giudice amministrativo, poi confermate in udienza dall'Avvocato Generale dott. Vincenzo NARDI.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22/11/1983 i fratelli de Ruggiero Raffaele, Gianfranco, Giuliana, Mario, comproprietari di un fondo sito nel Comune di Angri che era stato fatto segno a procedura espropriativa per la realizzazione di opere a servizio della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma, convennero la Stazione anzidetta innanzi al Tribunale di Salerno per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla illecita occupazione acquisitiva del fondo che, a loro avviso, si era realizzata. Il Tribunale accolse la loro domanda, liquidando importi per ristoro del valore del fondo ed indennità da occupazione legittima, ma la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 18/7/1996, sul rilievo del sopravvenire di decreto di esproprio in data 11.10.1983 (*medio tempore* tempestivamente intervenuto, stante la proroga 5.1.1983 dei termini di occupazione) dichiarò la domanda stessa improponibile. La pronunzia acquisì autorità di cosa giudicata a seguito della reiezione del proposto ricorso per cassazione.

Avverso gli atti di approvazione del progetto dei lavori, di autorizzazione della occupazione d'urgenza del fondo, e di sua finale proroga i fratelli de Ruggiero avevano proposto a suo tempo due ricorsi innanzi al TAR della Campania, ricorsi che, riuniti, con sentenza n. 1385/02 vennero accolti dal G.A. adito con annullamento di tutti gli atti impugnati.

Per l'ottemperanza di tale decisione, che aveva acquisito efficacia di giudicato, i de Ruggiero proposero quindi ricorso innanzi al TAR della Campania chiedendo il ripristino della situazione preesistente o, nella impossibilità di provvedere in tal senso, il pagamento, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, del valore del fondo quale stimato innanzi al Tribunale di Salerno con gli accessori di legge. Il TAR adito, con decisione n. 5718 del 2004, respinse sia la richiesta di esecuzione in forma restitutoria, sul rilievo della natura abdicativa del relativo diritto assunta dalla domanda risarcitoria proposta innanzi al Giudice ordinario, sia quella risarcitoria, sulla base della efficacia di giudicato sul punto della pronunzia dello stesso G.O.

la

I de Ruggiero, proposero appello avverso la predetta decisione 5718/04 del TAR Campania (impugnazione respinta dal Consiglio di Stato con sentenza del 30/1/2006, fatta oggetto di ricorso ex art. 362 c.p.c.) .

I de Ruggiero, quindi, con citazione notificata il 22.7.2004 innanzi al Tribunale di Salerno convennero la Stazione Sperimentale onde ottenere, affermata la giurisdizione del G.O., declaratoria e pronunzia di restituzione del fondo o il ristoro per la sua perdita; eccepita dalla Difesa Erariale, per la convenuta Stazione, la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice, i de Ruggiero con atto dell'1.7.2006 hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e, sull'assunto per il quale nella specie non venisse in discussione la legittimità dell'atto amministrativo ma soltanto la spettanza della chiesta tutela risarcitoria, hanno concluso invocando la declaratoria di spettanza al G.O. della cognizione della controversia. Non ha resistito l'intimato Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica nel mentre la Stazione Sperimentale ha depositato procura speciale per le difese orali.

Il P.G., nelle richieste ex art. 375 c.p.c. del 12.5.2008, ha prospettato la inammissibilità del ricorso (per la esistenza di un giudicato sulla giurisdizione riveniente dalla pronunzia definitiva del C.D.S. emessa anche sul merito) e comunque la esistenza della incontrovertibile giurisdizione del G.A. a pronunziare su domanda risarcitoria per danni da occupazione derivati dall'annullamento della dichiarazione di p.u.

I difensori dei ricorrenti e della Stazione Sperimentale hanno discusso oralmente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva preliminarmente il Collegio che la avvenuta trattazione della istanza per regolamento in pubblica udienza, disposta per consentire la trattazione congiuntamente a quella di altro ricorso proposto ex art. 362 c. 1 c.p.c. afferente la stessa vicenda, impone la definizione con sentenza della istanza stessa, essendosi in tal guisa scisso il legame tra rito camerale ed ordinanza conclusiva e dovendo prevalere il principio generale per il quale la definizione

u

collegiale di un procedimento all'esito della pubblica udienza non può che essere effettuata con sentenza.

In tal senso si sono di recente espresse queste Sezioni Unite con la sent. n. 9153 del 2008 alla quale il Collegio intende dare seguito.

Ritiene la Corte che il proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, pur ammissibile, sia da disattendere nel merito e che debba pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sotto il primo profilo non possono condividersi le deduzioni preliminari del requirente P.G. in ordine alla preclusione che, alla richiesta pronunzia, costituirebbe il giudicato (implicante la statuizione anche sul merito) formatosi innanzi al G.A. ed avente, rispetto alla controversia dai de Ruggiero proposta innanzi al Tribunale di Salerno, forza di *giudicato esterno*. Ed invero, sol che si consideri come nel giudizio innanzi al giudice amministrativo si erano proposte domande demolitorie della dichiarazione di p.u. e degli atti consequenziali della procedura di esproprio e come avanti al Tribunale di Salerno penda una domanda che prospetta la integrazione della vicenda di occupazione usurpativa, si dovrà convenire, alla stregua del costante indirizzo di queste Sezioni Unite al quale il Collegio intende dare seguito (sentenze n. 26620 e n. 9337 del 2007), che nella specie non sussista la *eadem res* al cui ricorrere è correlata la possibilità di ravvisare la prospettata acquisizione della autorità di giudicato esterno.

Venendo quindi al merito della questione posta dalla istanza in disamina va affermato, in dissenso da quanto prospettato nel ricorso, che indubbiamente spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie risarcitorie afferenti il danno cagionato dalla occupazione realizzata in base a dichiarazione di pubblica utilità annullata (come affermato da queste Sezioni Unite nelle sentenze n. 3724, n. 8689, n. 9324 e n. 14954 del 2007). Ed è tale il caso sottoposto, ove l'azione innanzi al Tribunale di Salerno è stata proposta dopo l'acquisizione di irrevocabilità della pronunzia del TAR della Campania, interamente demolitoria della dichiarazione di p.u. e degli atti successivamente adottati.

lu

E' noto che la fattispecie, qualificabile come "occupazione usurpativa", è stato a lungo ritenuto rientrasse - sia che venisse invocata la tutela restitutoria, sia che, all'esito di una abdicazione implicita al diritto dominicale, si optasse per il risarcimento del danno - nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 16.11.2004, n. 21637; 10 luglio 2006, n. 15615; 17.1.2005, n. 730).

Le nuove norme in tema di giustizia amministrativa, di contro, dettate dall'esigenza di concentrare la tutela davanti a un unico giudice, hanno abolito la riserva di giurisdizione sui diritti consequenziali a favore del giudice ordinario, stabilendo che il potere cognitivo del giudice amministrativo si estenda al risarcimento non solo nelle materie di giurisdizione esclusiva, ma anche nell'ambito della giurisdizione di legittimità (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 11 luglio 2000, n. 205, art. 7, che ha sostituito il primo periodo della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, comma 3 dell'art. 7). La configurazione del risarcimento come strumento di tutela ulteriore, unitamente a ragioni di economia processuale ed a quelle afferenti la ragionevole durata del processo, hanno pertanto determinato la scelta della concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento.

Tale scelta appare chiara e ragionevole non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe ascrivere la controversia risarcitoria, comunque, al giudice amministrativo (ed è il caso della *occupazione appropriativa*, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche nel caso in cui l'annullamento *ex tunc* della dichiarazione di pubblica utilità abbia l'astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (si da determinare l'appropriazione definita come *occupazione usurpativa*).

Ebbene anche in tale seconda ipotesi, e proprio in forza di tale esigenza inequivoca quanto ragionevole della **concentrazione**, la tutela risarcitoria nei confronti della

pubblica amministrazione, per il disposto del D.Lgs. 31 febbraio 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, **deve essere chiesta al giudice amministrativo:** e ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora anche in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto (come da questa Corte affermato *ex multis* nelle sentenze nn. 14842 e 13659 del 2006 e n. 444 del 2008).


Alla luce delle esposte considerazioni appare pertanto indiscutibile la pertinenza al giudice amministrativo della potestà di conoscere della proposta domanda. In tal senso, respinto il ricorso, si dispone la rimessione delle parti al competente Tribunale amministrativo regionale. La reiezione del ricorso per regolamento impone di regolare le spese secondo soccombenza, liquidando alla Stazione Sperimentale gli esborsi e gli onorari (in relazione alle sole attività compiute).


P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; dispone la rimessione delle parti al Tribunale amministrativo competente; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, alla refusione delle spese in favore della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma che determina in € 2.200 (di cui € 200 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21.10.2008.

Il Cons. est. (dr. Luigi Macioce)



Il Presidente  
  
(dr. Vincenzo Carbone)

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria  
- 3 NOV. 2008



oggi, .....  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista



3 NOV. 2008